

10.1.5 - Miglioramento della Biodiversità

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene due operazioni:

1. l'allevamento di nuclei di animali di razze autoctone minacciate di abbandono;
2. specie vegetali ed arboree autoctone di importanza per l'agricoltura a rischio di abbandono.

Entrambe le operazioni sono mirate al miglioramento e salvaguardia della biodiversità ed in particolare di quella genetica minacciata di erosione.

Le razze animali oggetto dell'operazione sono quelle iscritte nel registro nazionale/regionale delle razze in via di estinzione. Le specie vegetali ed arboree oggetto dell'operazione sono quelle iscritte nell'albo regionale o inventario delle specie vegetali ed arboree a rischio di estinzione. L'impegno iniziale deve essere mantenuto per almeno 5 anni. L'aumento comporta la revisione dell'impegno iniziale per la durata del periodo restante.

Gli impegni sono:

- allevare o coltivare razze e specie vegetali a rischio di abbandono per minimo 5 anni;
- rispettare i requisiti di condizionalità previsti per l'agricoltura e gli allevamenti;
- disporre di un quaderno di campagna su cui registrare tutte le operazioni compresi gli elementi identificativi delle specie vegetali.

Ricorrere ai servizi di assistenza e consulenza aziendale.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Pagamento annuale per ettaro di superficie o per UBA per una durata minima di 5 anni. Tale durata può essere estesa di altri due anni e non oltre 7 anni complessivi

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, TITOLO VI, CAPO I, Condizionalità

Regolamento (UE) n. 1307/2013, TITOLO I, articolo 4 e SEZIONE 5, CAPO III, articolo 43

DM 180 del 23 gennaio 2015 sulla condizionalità

Beneficiari

Agricoltori in forma singola o associata. Enti pubblici che conducono aziende agricole.

Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie e per UBA, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per l'operazione che sostiene gli allevamenti di razze autoctone a rischio di estinzione il premio è calcolato per UBA. Per l'operazione che sostiene la coltivazione di specie vegetali ed arboree di interesse per l'agricoltura a rischio di estinzione il premio è calcolato per ettaro.

Nel calcolo dei costi, dove necessario, sono riconosciuti i costi di transazione fino al 20% del premio pagato per l'impegno. Dove gli impegni sono assunti da gruppi di agricoltori o comunque in modo collettivo, questa percentuale può essere elevata fino al 30%. I costi di transazione prevedono le seguenti voci: costi relativi ai tempi impiegati dall'agricoltore per le registrazioni on-web relative ai registri/quaderno di campagna; costi amministrativi legati alla presentazione delle domande, alla documentazione necessaria ed ai controlli; costi relativi ai tempi impiegati dall'agricoltore per la predisposizione delle domande e per i controlli.

Condizioni di ammissibilità

L'azione si applica su tutto il territorio regionale attraverso bandi pubblici. Una superficie minima di 1 ettaro ed un numero di animali minimo di 1 UBA. Tali limitazioni sono conseguenti ai costi amministrativi legati alla gestione della domanda che diventerebbero troppo onerosi sotto tali limitazioni. L'aiuto è concesso agli agricoltori che si impegnano a:

1. mantenere gli impegni previsti nella misura per almeno 5 anni.
2. coltivare o allevare:
 - a. razze autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono che:
 - che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;
 - che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;

- che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza;
 - che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.
- a. risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica per le quali siano stati condotti studi che evidenziano l'erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

L'elenco delle specie e delle razze eleggibili è riportato nelle schede allegate.

Non sono eleggibili per la presente misura soggetti beneficiari degli aiuti per l'Agricoltura biologica né quelli beneficiari della sottomisura 10.2.

Le razze animali eleggibili sono riportate nella scheda allegata e sono certificate dall'Associazione Nazionale Allevatori. Le specie vegetali sono quelle riportate nella scheda allegata e risultanti nello studio condotto dall'ARSIAM in collaborazione con l'Università di Perugia realizzato nel periodo 2014-2015.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, è stato effettuato il calcolo combinato tenendo in considerazione gli aiuti accoppiati previsti nel DM 6513/2014 e l'impatto del greening.

Principles with regards to the setting of selection criteria

Questa misura è esclusa dai criteri di selezione a norma dell'articolo 49 del regolamento 1305/2013.

Tuttavia alla luce di quanto emerso dall'analisi di contesto i criteri di selezione, se definiti, saranno applicati dalla AdG, previa consultazione del CdS,, sulla base dei seguenti principi:

1. zone con svantaggi o natura 2000;
2. progetti integrati

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il calcolo del premio è diversificato per operazione. Per l'operazione di allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione: 200 euro per UBA. L'entità del premio tiene conto delle particolari condizioni di svantaggio in cui sono allevate le razze autoctone a rischio di abbandono.

Per l'operazione di coltivazione di specie vegetali annuali: 300 euro per ettaro;

Per l'operazione di coltivazione di specie arboree di interesse per l'agricoltura: 500 euro per ettaro.

Il calcolo combinato è riportato nell'allegato dei calcoli e tiene conto dell'impatto delle misure accoppiate, del greening e della combinazione con la misura 13 e con quelli degli altri interventi previsti nella presente sub-misura. Non sono cumulabili con quelli della sub misura 10.2 e con la misura 11.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Dall'esperienza della passata programmazione e dai risultati degli audit comunitari e nazionali effettuati sono emersi i seguenti rischi:

- Sovradichiarazione delle superfici da parte del beneficiario;
- Attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli.
- Errori nelle registrazioni;
- Riconoscibilità delle specie e delle razze

Misure di attenuazione

Al fine di attenuare ulteriormente il rischio di errore sono previste le seguenti azioni:

- azioni di assistenza tecnica all'AdG ed ai servizi regionali coinvolti nell'attuazione del PSR ed in particolare audit interni, supporto alle istruttorie ed ai controlli amministrativi;
- azioni di consulenza aziendale mirate agli impegni agro-climatico ambientali per i beneficiari interessati ad avviare o che hanno sottoscritto un contratto per uno o più interventi previsti dalla misura;
- azioni sinergiche di informazione e formazione messe in atto dall'AdG, dall'OP e dai Centri di Assistenza Agricola per i beneficiari e per i tecnici dei servizi di consulenza sulle modalità di presentazione delle domande, sui diversi impegni, sulle modalità di controllo e sui rischi e sanzioni;
- verifica impegni prima dell'uscita dei bandi attraverso il sistema VCM;
- azioni di formazione dei controllori utilizzati dall'Organismo pagatore per i controlli ex-post mirati alla verifica degli impegni presenti nell'intervento e coinvolgimento dei soggetti gestori degli albi genealogici o delle banche biologiche dell'inventario regionale per il riconoscimento della specie e della razza;
- controlli automatizzati effettuati dall'Organismo pagatore attraverso processi di cooperazione applicativa tra le diverse banche dati interessate ed in particolare con la BDN.

Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale

incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

Valutazione generale della misura

Vedi misura

Impegni agro-climatico-ambientali

1. Allevamento razze a rischio di erosione

Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco e verifica quaderno di campagna

2. Coltivazione di specie a rischio di erosione genetica

Metodi di verifica degli impegni

Verifica quaderno di campagna e controlli in loco

3. Servizi di consulenza

Metodi di verifica degli impegni

Verifica relazione tecnico e documenti contabili di pagamento

4. Registrazioni on web

Metodi di verifica degli impegni

Verifica presenza quaderno di campagna sul SIAN e controllo stato di aggiornamento

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La baseline che inciderà sull'attuazione dell'intervento 10.1.1 a partire dal 1° gennaio 2015 sarà composta dagli elementi previsti nel DM 180/2015 ed in particolare:

In particolare valgono i seguenti impegni:

1. CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti e che prescrivono apporti di azoto organico in zona vulnerabile nel massimale di 170 kg/ha/anno. Tale valore è ridotto a 140 kg/ettaro in considerazione delle pratiche agricole ordinarie presenti nelle aree vulnerabili. In caso di introduzione di un piano di gestione tali valori saranno riadattati a quelli previsti nel piano. Per le zone di attenzione 220 kg/ettaro. Per le zone a bassa vulnerabilità o vulnerabilità nulla, 340 kg/ettaro. L'utilizzo del letame, dei liquami e delle acque reflue dell'industria agroalimentare è soggetto a limitazioni di cui ai punti 7.1.3 e 7.1.4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale richiamato (Piano Nitrati per la regione Molise approvato con delibera di giunta regionale 1023/2006).
2. BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua che prevede l'impegno di non fertilizzazione entro i cinque metri dai corsi d'acqua e di costituzione e/o non eliminazione di fasce inerbite di cinque metri lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali così come individuati ai sensi del D.lgs. 152/2006 i cui aspetti metodologici sono definiti nei DM del MATTM 131/2008 e 260 del 2010.
3. BCAA 4 – Copertura minima del suolo ;
4. BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione e che prevede l'impegno di realizzare solchi acquai temporanei per i soli seminativi declivi che manifestano fenomeni erosivi;
5. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
6. CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali;
7. CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici.

Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che sono rappresentati dai seguenti elementi:

- i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN;
- i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in zone ordinarie su richiamati. Nel caso del fosforo non essendo presenti nel codice di buona pratica agricola requisiti specifici per il

fosforo si prende a riferimento i riferimenti previsti nei disciplinari di produzione integrata pari a 250kg di P₂O₅ per ettaro.

- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE;
- l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria;
- lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza;
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.
- Obbligo della verifica funzionale delle attrezzature;
- Obblighi amministrativi relativi alle comunicazioni (PUA, dati consistenza stalla) ed alla tenuta dei registri o quaderno di campagna.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni è stato tenuto conto:

- del pagamento diretto o greening. La Regione Molise garantisce, attraverso il sistema SIAN dell'organismo pagatore, che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti per impegni che ottemperano al greening, in quanto questa componente è incorporata nella base line.
- dell'impatto degli aiuti accoppiati previsti nell'articolo 19 del DM 6513/2014 e pertinenti per il Molise: lattiero caseario, carne, grano duro, leguminose e barbabietola da zucchero.

Un confronto tra impegni, base line e pratiche ordinarie è riportato nella tabella allegata. In caso di atti regionali di modifica del DM si provvederà ad aggiornare il programma.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze autoctone e le specie vegetali ed arboree minacciate di abbandono sono riportate nelle schede allegata alla presente misura. Gli elementi di dettaglio sono inseriti negli studi realizzati dall'ARSIAM in collaborazione con Università di Perugia, Associazione Regionale Allevatori. Per le razze l'ente certificatore è l'ARA.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto degli impegni su descritti.

La base line è rappresentata da:

1. Condizionalità;
2. Attività agricola ordinaria;
3. Greening.
4. Aiuti accoppiati nazionali.

Inoltre, sono state prese in considerazione le prescrizioni volte a evitare il doppio finanziamento degli impegni sostenuti anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento comunitario "Technical elements of agri-environment-climate-measure in the programming period 2014-2020 RDC21/05/14 WD 08-18-14 (Art.28-30)".

Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, la giustificazione economica è stata eseguita secondo la seguente metodologia:

- a. in primo luogo, sulla base della Banca Dati RICA, è stata valutata la PLV delle OTE (specializzata in seminativi e specializzata in allevamenti) su indicate, in termini di valutazione delle rese, dei prezzi e dei costi specifici ed in condizioni di ordinarietà. Le elaborazioni su base RICA prendono a riferimento gli ultimi 4 anni disponibili (2010-2013), da ricognizione sui dati disaggregati forniti da INEA, per determinare i Margini Lordi per coltura;
- b. è stata valutata la PLV utilizzando razze e specie a rischio di abbandono e confrontati i Margini con quelli del punto a) per la definizione dei minori redditi;
- c. sono state stimate le variazioni in termini di maggior manodopera e minor spesa per gli impegni previsti;
- d. sono stati stimati i costi per i servizi di consulenza ed assistenza tecnica specifici per gli impegni previsti;

Nei casi in cui non sia possibile effettuare un'analisi economica controfattuale, la fonte di informazioni è data dal "giudizio esperto" che consente di confrontare il caso considerato con altri paragonabili, già rilevati in passato in ambiti raffrontabili con quelli sottoposti ad impegno.

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

Il calcolo dell'aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione

dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Molise e dell'Università del Molise, entrambi Organismi indipendenti che assicurano la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita anche per quanto riguarda la definizione dell'aiuto sulla base di un calcolo combinato laddove presente la cumulabilità di aiuti di diverse operazioni o misure o degli aiuti accoppiati di cui al DM6513/2014 ed in particolare di quelli per il settore delle carni bovine.

Impegni agro-climatico-ambientali

1. Allevamento razze a rischio di erosione

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Condizionalità riferita al benessere animale ed ai carichi di bestiame per ettaro (massimo 4 UBA/ettaro e 2 UBA/ettaro in ZVN)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Non pertinente

Pratiche agricole abituali pertinenti

Utilizzo razze non autoctone

2. Coltivazione di specie a rischio di erosione genetica

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Condizionalità riferita alle condizioni minime di coltivazione ad ai requisiti minimi di utilizzo dei concimi azotati (170 Kg/ettaro in ZVN; 220 Kg/ettaro in zone medio rischio e 340 kg/ettaro in zone rischio nullo) - CGO1; requisiti minimi previsti per l'utilizzo di prodotti fitosanitari - CGO 10 ed al PAN nazionale

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti previsti nella condizionalità

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Non pertinente

Pratiche agricole abituali pertinenti

Utilizzo specie non autoctone

3. Servizi di consulenza

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nessuno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Non pertinente

Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessuna

4. RegISTRAZIONI ON WEB

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 del DM 180.2015 che prevede obbligo registrazioni dei trattamenti e la tenuta del registro o quaderno di campagna cartaceo per i trattamenti ed i prodotti utilizzati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Per i fitofarmaci obbligo di effettuare le registrazioni cartacee dei prodotti acquistati, delle modalità di stoccaggio, dei momenti di somministrazione e dei prodotti usati, della gestione del magazzino, della verifica funzionale delle macchine

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Non pertinente

Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessuna

